

# COMUNE DI BASCAPE'

PROVINCIA DI PAVIA

27010 P.za della Repubblica, 2  
Tel. 0382/66012 – fax 0382/66459 Email: info@comune.bascape.pv.it  
C.F. 00414580183 – Pec: comune.bascape@pec.regione.lombardia.it

**Alla Provincia di Pavia  
Settore Tutela Ambientale  
U.O Rifiuti  
Via Taramelli, n. 2  
27100 PAVIA  
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it**

Prot. N. 3230 .....

**Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili da realizzare in Comune di Bascape'. Verifica di assoggettabilità a Via. Osservazioni ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D. L.gs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. – codice VER 123 - PV**

In data 9 maggio 2017, la società Geo Studio Engineering srl ha presentato al Comune di Bascape una manifestazione di interesse per lo sviluppo di autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di biometano sul territorio comunale.

La manifestazione di interesse inoltrata al Comune riguardava di fatto il progetto dell'impianto di produzione di biometano che è stato successivamente presentato dalla società Bascape Energia srl alla Provincia di Pavia per la verifica di assoggettabilità a Via.

L'Amministrazione comunale, con nota a firma del Sindaco, ha risposto alla manifestazione di interesse in data 25 maggio 2017, mettendo in evidenza alcune problematiche relative all'impianto proposto, ritenute di rilevante importanza, per le quali veniva richiesto un esaustivo approfondimento prima che il Comune esprimesse un orientamento definitivo.

Poiché l'approfondimento non c'è stato, e neppure se ne trova traccia nella documentazione presentata per il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via avviato presso la Provincia, si ripetono di seguito, nella forma di osservazioni ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, le problematiche sollevate dal Comune.

1) L'area interessata dal progetto ha, sulla base del Piano delle regole del PGT vigente, destinazione urbanistica agricola (più precisamente *'ambiti agricoli normali'* E1.). Ai sensi della legge regionale n. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo, come modificata dalla legge regionale n. 16/2017 (entrata in vigore il 31 maggio 2017), sono ammesse nella fase transitoria della legge, disciplinata dall'art. 5, esclusivamente varianti che assicurino un *"bilancio ecologico del suolo non superiore a zero"*, dove per *"bilancio ecologico"* si deve intendere *"la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta ... e la superficie urbanizzata o urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata ... a superficie agricola"*. Il requisito di bilancio ecologico non

superiore a zero appare in tutta evidenza incompatibile con le perdite non compensate di suolo agricolo verso funzioni antropiche estranee alle attività agro-silvo-pastorali ammesse nell'area in questione che deriverebbero dalla realizzazione del progetto prospettato. Ed è necessario precisare che la disposizione transitoria della legge regionale n. 31/2014, in quanto di rango legislativo, non può in nessun modo essere derogata dall'art. 12 del D. L.gs. n. 387/2003, che si limita a definire il rapporto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale, presupponendo pertanto il rispetto delle norme di legge. In conseguenza di ciò, risulta pregiudiziale un approfondimento sulla ammissibilità in linea di principio del progetto alla luce della disciplina transitoria della legge regionale n. 31/2014.

2) Dal punto di vista degli aspetti infrastrutturali e trasportistici, si rileva nel progetto che il prospettato impianto verrebbe alimentato da oltre 47.000 t/a di rifiuti organici. Questo porterebbe ad un indubbio aumento di traffico veicolare pesante (automezzi con carico di 30 tonnellate, come precisato dal proponente), per l'ultima fase del percorso, sulla SP 9, in particolare nel tratto tra Torrevecchia Pia e Bascapè. Tale tratto di strada, di origine ottocentesca, è connotato da una dimensione ridotta della carreggiata ed è totalmente inadeguato per il transito di mezzi pesanti, considerando anche lo stato di scarsa manutenzione cui è sottoposto. In questo senso, le affermazioni del proponente il progetto sulle "*condizioni non critiche*" della viabilità locale che sarebbe utilizzata per l'impianto risultano prive di fondamento, come peraltro dimostrano le fotografie che si allegano.

3) Si rileva che sul territorio del Comune di Bascapè sono già presenti due impianti di biogas, mentre un terzo impianto è in fase progettuale, una azienda di trattamento fanghi da deputazione da 66.000 t/a nelle immediate vicinanze, sul territorio del Comune di Landriano, è stato realizzato un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi da 400.000 t/a.: A fronte di questa notevole densità e concentrazione di impianti e attività, già esistenti o in progetto, che hanno determinato negli anni un significativo consumo di suolo agricolo e hanno contribuito a stravolgere il paesaggio agrario tipico del contesto, è richiesta al proponente il progetto una analisi delle possibili alternative localizzative per il nuovo impianto prospettato.

4) Relativamente agli aspetti paesaggistici, le caratteristiche distintive del contesto territoriale della "bassa pianura" in cui si inserisce il progetto trasformano la componente vedutistica dell'incidenza in un elemento rilevante e fondamentale, in ragione del fatto che la specificità della trama rurale, costituita anche da ampi con prospettici sulla campagna, viene profondamente modificata dall'inserimento di volumi di capannoni per complessivi 12.500 mc con uno sviluppo in altezza fino a 10 m, oltre che da impianti e attrezzature varie di grande impatto e totalmente estranei al paesaggio agricolo-rurale. Risulta evidente, in questo senso, l'interferenza negativa del progetto con i caratteri propri del contesto paesaggistico esistente, che, pur non gravato da vincoli particolari, ha senza dubbio molti elementi di pregio che meritano di essere tutelati e conservati. Si rimanda, al proposito, alle "*Linee guida per l'esame paesistico dei progetti*", approvate con DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045, da applicare, con la finalità di conseguire qualità e contestualizzazione degli interventi di trasformazione, negli ambiti non assoggettati a vincolo paesaggistico.



5) Per le emissioni rumorose, si rileva che a circa 200 mt. dal prospettato impianto vi sono delle abitazioni. Pertanto, particolari approfondimenti dovranno essere realizzati per ridurre le emissioni entro le norme di legge. Sono giunte segnalazioni al Comune, da parte di singoli cittadini e petizioni sul livello di rumore prodotto da un impianto di biogas presente sul territorio comunale, che hanno richiesto il coinvolgimento di Arpa.

6) Per le emissioni diffuse (odorigene e polverose) è richiesto uno studio sulla direzione dei venti. Numerose segnalazioni sono pervenute al Comune di Bascapè relative ad emissioni odorigene, riconducibili alla presenza dell'impianto Alan, che hanno richiesto il coinvolgimento di Arpa.

Per quanto sopra esposto, si ritengono indispensabili gli approfondimenti richiesti, in modo da pervenire ad adeguate soluzioni in merito alle criticità evidenziate.

Cordiali saluti

Bascapè 3 agosto 2017

L'ASSESSORE AL TERRITORIO  
A. Prandi  
  


Allegati: documentazione fotografica